



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 1 febbraio 2007 n.20

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il settimo comma dell'articolo 16 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 così come modificato dall'articolo 11 del Decreto Delegato 11 dicembre 2006 n.130;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 gennaio 2007;

Visti l' articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI SUL NOLEGGIO DI VEICOLI

TITOLO I DEL NOLEGGIO DI VEICOLI

Art. 1

(Contratto di noleggio)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente decreto delegato si considera noleggio il contratto con il quale una delle parti, detta noleggiante, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, detta noleggiatore, un veicolo per il trasporto di persone o cose senza conducente, affinché il noleggiatore lo conduca direttamente o lo faccia condurre da persone di propria fiducia.
2. Sono contratti di noleggio a breve termine quelli di durata inferiore o uguale a 90 giorni.
3. Sono contratti di noleggio a lungo termine quelli di durata superiore a 90 giorni; i contratti di noleggio non possono in ogni caso avere durata superiore a 36 mesi.
4. I contratti di noleggio devono avere forma scritta.
5. I contratti di noleggio non possono essere oggetto di cessione totale o parziale.
6. Il noleggiatore non può concedere in subnoleggio il veicolo noleggiato.
7. Il contratto di noleggio non può in ogni caso assumere le caratteristiche del contratto di locazione finanziaria.

Art 2

(Noleggio in favore di soggetti non residenti)

1. Non è consentita la stipula di contratti a lungo termine in favore di soggetti non residenti.

Art. 3

(Veicoli oggetto di noleggio)

1. Possono essere oggetto di noleggio i seguenti tipi di veicoli a motore:
 - a) motocicli, tricicli, quadricicli, autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo e autocarri fino a 3.500 Kg. di massa complessiva a pieno carico;
 - b) autocaravan.

Art. 4
(Limitazioni)

1. Il numero complessivo dei veicoli immatricolati ad uso noleggio non può superare le 50 unità per ogni soggetto esercitante l'attività di noleggio; nell'ambito di tale limite, il numero di veicoli con cilindrata superiore a 3.000 c.c. non può superare le 25 unità.
2. In deroga al disposto di cui al comma 1, qualora il noleggiante disponga di locali con superficie superiore ai 200 metri quadrati, il numero massimo dei veicoli immatricolabili ad uso noleggio aumenta di una unità ogni 10 metri quadrati di superficie eccedenti i 200; in ogni caso non può essere superato il numero di 70 unità per ogni soggetto esercitante l'attività di noleggio, fermo restando il limite numerico di cui al comma 1 relativo ai veicoli con cilindrata superiore a 3.000 c.c.
3. Il noleggio di veicoli destinati a competizioni sportive e non immatricolati non rientra nell'ambito del presente regolamento.

Art. 5
(Adempimenti amministrativi)

1. Il noleggiante deve munirsi di un registro, preventivamente vidimato dall'Ufficio del Registro e delle Ipotecche, sul quale, entro il giorno successivo alla stipula, devono essere annotati i contratti di noleggio, con indicazione degli estremi di individuazione del veicolo, delle generalità e dell'indirizzo dei noleggiatori e della durata del contratto. Entro 10 giorni dalla stipula del contratto, il noleggiante deve trasmettere i dati annotati sul registro all'Ufficio Registro Automezzi.
2. I contratti di noleggio devono essere conservati dal noleggiante, in originale o copia autentica, per almeno cinque anni dalla loro stipula.
3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo devono essere stipulati dal noleggiante o dal proprietario del veicolo e devono recare l'espressa indicazione che il veicolo è adibito ad uso noleggio senza conducente; la polizza deve essere conservata in originale presso il noleggiante.
4. L'Ufficio Registro Automezzi trasmette mensilmente al Corpo di Polizia Civile, al Corpo della Gendarmeria e all'Ufficio Tributario i dati relativi alla immatricolazione di veicoli adibiti ad autonoleggio e i dati contenuti nel registro di cui al comma 1; l'Ufficio Registro Automezzi comunica altresì all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ogni violazione delle norme di cui al presente decreto di cui venga a conoscenza.
5. L'Ufficio Registro Automezzi provvede ad apporre sulla carta di circolazione apposita annotazione di veicolo destinato al noleggio.
6. I contratti di noleggio non sono soggetti alla formalità della registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n. 85.

Art. 6
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca illecito più grave, l'inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dal presente decreto è punita, per ogni singola violazione, con una sanzione pecuniaria amministrativa, applicata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da Euro 1.000 ad Euro 5.000, in ragione della gravità dell'infrazione.
2. In caso di recidiva si aggiunge, in ragione della gravità della infrazione, la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a 6 mesi, disposta dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, ovvero della revoca della licenza, disposta dal Congresso di Stato; è recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7
(Norme transitorie)

1. I contratti di noleggio stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza.
2. I veicoli già immatricolati ad uso noleggio prima dell'entrata in vigore del presente decreto, anche se non rientranti nei limiti numerici di cui all'art. 4, possono continuare ad essere destinati al noleggio.

Art. 8
(Decorrenza)

Le disposizioni del presente Decreto si applicano con decorrenza 15 febbraio 2007.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 febbraio 2007/1706 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Antonio Carattoni – Roberto Giorgetti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta